

Decreto Rilancio

Estratto per FBK

Congedo parentale straordinario COVID-19 e "bonus baby-sitter" (articolo 72).

I giorni di congedo straordinario per i genitori di figli di età non superiore a 12 anni vengono aumentati a 30 complessivi (si aggiungono quindi ulteriori 15 giorni ai 15 inizialmente previsti dall'articolo 23 del Decreto "Cura Italia") da fruirsi entro il 31 luglio 2020.

Durante il periodo di fruizione del congedo parentale straordinario, il genitore beneficiario percepirà un'indennità pari al 50% della retribuzione; il periodo sarà coperto da contribuzione figurativa.

Ai lavoratori con figli di età superiore a 12 anni ma inferiore a 16 anni, il Decreto Rilancio conferma il diritto all'astensione dal lavoro non retribuita durante il periodo di sospensione dei servizi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'astensione lavorativa non retribuita è ammessa a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il cosiddetto Decreto Rilancio ha esteso il diritto all'astensione dal lavoro ai genitori di figli con età inferiore a 16 anni. Pertanto, i genitori di bambini di età fino a 12 anni di età potranno:

- fruire dei 30 giorni di congedo parentale straordinario indennizzato al 50%;
- una volta esaurito il congedo indennizzato, proseguire l'assenza dal lavoro non retribuita per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi.

Per quanto riguarda il cosiddetto "bonus baby-sitter" che può essere fruito in alternativa ai periodi di congedo finora esposti, l'importo viene elevato a 1.200 euro (da cui dovrà scomputarsi il bonus eventualmente già fruito).

Il bonus potrà essere erogato anche per l'iscrizione a centri estivi, a servizi integrativi per l'infanzia, a servizi socio-educativi territoriali, a centri con funzione educativa e ricreativa e a servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il beneficio è escluso nel caso in cui già venga percepito il bonus asili nido.

Estensione dei permessi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 73)

Per i mesi di maggio e giugno 2020 vengono previste ulteriori 12 giornate di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le giornate di permesso di cui sopra, potranno essere cumulati con le 3 giornate mensili spettanti ai sensi dell'articolo 33 dalla legge 104/1992.

Pertanto dal 1 maggio al 30 giugno, gli aventi diritto avranno a disposizione complessivamente 18 giornate di permesso (3 per ciascun mese più 12 aggiuntivi nel bimestre).

Lavoro agile (articolo 90)

Il Decreto Rilancio riconosce il diritto di accedere al lavoro agile/smart working ai lavoratori genitori con almeno un figlio minore di 14 anni; nel nucleo familiare, però, non dovrà essere presente altro genitore titolare di sostegno al reddito o non lavoratore.

Non è richiesto l'accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore.

Rimangono però invariati gli obblighi di informazione del dipendente in materia di sicurezza e quello relativo alla comunicazione obbligatoria al Ministero in relazione all'attivazione dello smart working.

La richiesta di lavoro agile potrà essere negata qualora risulti incompatibile con le caratteristiche della prestazione (es. magazzinieri, manutentori, ecc.).

Viene inoltre ribadita la possibilità di estendere il lavoro agile nelle forme semplificate (ossia senza accordo individuale tra le parti) per tutta la durata dell'emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Oltre alle misure adottate dal Governo finora espone, ricordiamo che la Fondazione ha agito preventivamente predisponendo un [Piano di rientro](#) comunicato dalla Presidenza con mail di data 28 aprile 2020.